



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 386/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE ANCAR DI
[OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 22 LUGLIO
1999 N. 261**

(PROC. SANZ. N. 85/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), del 15 aprile 2014, qui pervenuta con prot. 0019821 del 29 aprile 2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTO che, l'art. 4 comma 5, del Regolamento sanzioni conferisce specifica rilevanza alle segnalazioni provenienti da altre istituzioni;

VISTI l'atto di contestazione n. 85/14/DISP nei confronti dell'operatore postale Ancar di [omissis] e le risultanze preistruttorie del 9 ottobre 2014 al medesimo allegate, notificati a mezzo raccomandata A/R-A/G in data 3 dicembre 2014, restituita al mittente

per irreperibilità del destinatario e notificati tramite il Corpo della Guardia di Finanza in data 12 marzo 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell’Autorità che l’operatore postale Ancar di [omissis], titolare della licenza individuale n. 1519/2012, non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo annuale per le verifiche e i controlli per un totale di € 299,00 per l’anno 2013. Nella segnalazione *de qua*, oltre a non essere indicata la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento, si riferisce che l’invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 13 dicembre 2013.

In sede preistruttoria, la competente Direzione dell’Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica sull’attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, “in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano, quindi, essere accertati incontrovertibilmente, al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato un procedimento sanzionatorio, nell’ambito del quale è stata contestata all’operatore postale in epigrafe la violazione dell’art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del suddetto contributo annuale (contestazione n. 85/14/DISP). Nel citato atto di contestazione veniva precisato, tra l’altro, che era consentito avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, ai sensi dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, pari al doppio del minimo edittale, entro sessanta giorni dalla notifica.

2. Deduzioni difensive

L’operatore postale Ancar di [omissis], P.I. 03787120611, al quale era stata indicata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 24/11/1981, n. 689, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita dall’Autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della contestazione, ha trasmesso, con nota pervenuta in data 14 maggio 2015, un’istanza di revoca della contestazione n. 85/14/DISP, con la quale il legale dell’operatore postale dichiara che la ditta individuale “Ancar di [omissis]” è di fatto cessata, che il suo assistito non ha mai ricevuto il sollecito

di pagamento indicato dal MISE - DGSCERP con la nota del 15 aprile 2014, di cui in epigrafe, rendendosi disponibile al versamento del contributo dovuto per l'anno 2013, comprensiva della maggiorazione prevista dall'art. 8, comma 1 del D.m. 20 aprile 2000 e chiedendo, infine, l'annullamento della predetta contestazione.

3. Risultanze istruttorie

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della l. n. 689/81 il termine per l'invio di scritti difensivi e per la richiesta di audizione, fissato in trenta giorni dalla data della notifica della contestazione, è imposto a pena di decadenza (orientamento confermato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza in materia) e che il rispetto dello stesso costituisce un onere per l'interessato. Nel caso di specie, l'atto risulta regolarmente notificato in data 12 marzo 2015, mentre la nota difensiva, pervenuta il 14 maggio 2015, è stata inviata ben oltre il termine decadenziale dei trenta giorni. Inoltre, diversamente da quanto affermato dal difensore, sono presenti agli atti del fascicolo due solleciti da parte del MISE - DGSCERP, il primo in data 23 ottobre 2013, firmato per ricevuta dell'operatore postale in data 4 novembre 2013, il secondo in data 23 dicembre 2013. Infine, la richiesta di poter effettuare, a seguito della notifica della contestazione, il pagamento della somma dovuta conferma nella sostanza la violazione contestata.

A seguito di visura camerale svolta presso la Camera di commercio competente in data 14 maggio 2015, l'operatore postale risulta in attività.

4. Valutazioni dell'Autorità

Le argomentazioni difensive svolte dalla parte non risultano utili ad escludere la violazione della disposizione normativa contestata. Le risultanze istruttorie hanno evidenziato il mancato adempimento (pagamento del contributo per l'anno 2013), alla luce del quale la violazione contestata è da considerarsi sussistente alla data del 12 marzo 2015, data di notifica tramite il Corpo della Guardia di Finanza dell'atto di contestazione suddetto.

Nel merito, non può escludersi la responsabilità dell'operatore postale per l'omesso pagamento del contributo per l'anno 2013.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, comma 6, D.lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto della licenza individuale che tuttavia non

produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato.

B. Opera svolta dall'agente

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe è intervenuto tardivamente nel procedimento, affermando circostanze che non risultano supportate da elementi probatori, limitandosi a richiedere di poter effettuare il pagamento della somma dovuta.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

A seguito dell'invio di scritti difensivi, è emerso come l'operatore postale dimostra una carente organizzazione interna di controllo idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che, stante la visura camerale, alla ditta individuale risulta 1 addetto alla data del 31 dicembre 2013 e, presumibilmente, ha una rilevanza economica modesta.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno in cui si è verificata la violazione, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che l'operatore postale Ancar di [omissis], residente in via [omissis], luogo dell'avvenuta notifica dell'atto di contestazione 85/14/DISP, già con sede legale in [omissis], ha violato l'art. 15 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 comma 6 del medesimo decreto;

ORDINA

all'operatore postale Ancar di [omissis], di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) quale sanzione amministrativa;

INGIUNGE

all'operatore postale Ancar di *[omissis]* di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 386/15/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 386/15/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani